

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3647 del 18/07/2022
Oggetto	PRATICA FC22A0004. Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Bidente in Località Cusercoli, Comune di Civitella di Romagna (FC). RICHIEDENTE: Graziani Giorgio. USO: domestico (irrigazione orto).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3837 del 18/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.



**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda destra del fiume Bidente in Località Cusercoli – Comune di Civitella di Romagna (FC)
RICHIEDENTE: Graziani Giorgio
USO: domestico (irrigazione orto)
PRATICA FC22A0004

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all’art. 36;

VISTA la domanda presentata in data 15/02/2022 dal **Sig. Graziani Giorgio (C.F. GRZGRG49L30C777O)**, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/24741, successivamente completata con documentazione integrativa pervenuta in data 01/04/2022, acquisita al PG/2022/55524 del 04/04/2022, tesa al rilascio di **nuova concessione semplificata di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso domestico (per irrigazione orto)** mediante prelievo dalla sponda destra del fiume Bidente, in Località Cusercoli – Comune di Civitella di Romagna (FC), da cui risulta in particolare quanto di seguito riportato:

- l'attingimento dell'acqua superficiale avverrà nel punto ubicato in sponda destra del fiume Bidente situato in Località Cusercoli, in area di proprietà del richiedente catastalmente identificata al Foglio 27, antistante mappale n. 589 del NCT del Comune di Civitella di Romagna (FC);
- il volume totale di risorsa richiesto è pari a circa 12 mc e per l'attingimento verrà utilizzata una elettropompa mobile autoadescante (tipo pedrollo JSWm10HX) della potenza di kW 0,75, con portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s;
- la risorsa richiesta, impiegata per uso domestico, verrà utilizzata per l'irrigazione di un orto avente estensione di 800 mq ubicato in area proprietà del richiedente;

CONSIDERATO che con nota del 13/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/62877 del 14/04/2022, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 01/04/2022 (data di arrivo dell'istanza completa), da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- ha richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il Nulla Osta Idraulico previsto dalla L.R. n. 13/2015, al fine del il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea in esame da parte della medesimo Servizio;

VISTO il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1.329 del 20/04/2022, trasmesso con nota prot. n. 22304 del 28/04/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/70118 del 28/04/2022, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

VALUTATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, da cui risulta che:

- i prelievi insistono nel "Fiume Bidente" (cod. 110201020000 2 ER) in stato chimico "buono", in stato ecologico "sufficiente" e a rischio quantitativo;
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dell'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/17 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione del **rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, come previsto dal medesimo Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV Maggio/Settembre: **0,50 mc/s**;
- DMV Ottobre/Aprile: **0,70 mc/s**;

RILEVATO che in data 15/02/2022 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione in oggetto, pari a € 99,00;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che:

- in data 08/07/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 08/07/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 42,85 corrispondente ai canoni dovuti per il periodo 2022-2026;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpa con PG/2022/118403 del 18/07/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare al Sig. Graziani Giorgio (C.F. GRZGRG49L30C777O)** la concessione semplificata **FC22A0004** per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del fiume Bidente in Comune di Romagna (FC), ad **uso domestico (per irrigazione orto)**;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa mobile autoadescante (tipo pedrollo JSWm10HX) della potenza di kW 0,75, con portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s;
 - nel punto di captazione ubicato su area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Civitella di Romagna (FC) al Foglio 27, antistante mappale n. 589, con coordinate geografiche UTM RER X: 740.176,63 e Y: 880.877,16;
3. **di fissare la quantità massima di acqua superficiale prelevabile** pari a un volume di **12 mc**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2026**;
5. **di fissare in € 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

6. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 8,57**;
7. **di fissare in € 42,85 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
9. **di recepire** all'art. 5 del suddetto Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idrraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1.329 del 20/04/2022, che si consegna in copia semplice al concessionario;
10. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
11. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec stefano.graziani@pec.perind.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
12. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Ing. Milena Lungherini*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata FC22A0004 di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso domestico (irriguo agricolo) in Località Cusercoli – Comune di Civitella di Romagna (FC), richiesta dal Sig. Graziani Giorgio (C.F. GRZGRG49L30C777O))

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda destra del fiume Bidente, in Località Cusercoli – Comune di Civitella di Romagna (FC).
2. Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - mediante opera mobile, ossia tramite una elettropompa mobile autoadescante (tipo pedrollo JSWm10HX) della potenza di kW 0,75, con portata massima di prelievo pari a 0,83 l/s;
 - nel punto di captazione ubicato in area di proprietà del richiedente, catastalmente distinta nel NCT del Comune di Civitella di Romagna (FC) al Foglio 27, antistante mappale n. 589, con coordinate geografiche UTM RER X: 740.176,63 e Y: 880.877,16.
3. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso domestico per l'irrigazione di un orto avente estensione di 800 mq.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 0,83 l/s** e per un **volume complessivo annuo massimo prelevabile pari a 12 mc.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione

delle Acque ovvero:

- DMV Maggio/Settembre: **0,50 mc/s**;
- DMV Ottobre/Aprile: **0,70 mc/s**.

Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaee concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 1329 del 20/04/2022, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 di seguito riportate:

"[...]

- *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione.*
- *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
- *I cavi elettrici per l'alimentazione di elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*

- *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
- *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
- *Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE).*
- *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici.*
- *L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
2. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.*
4. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ufficio Territoriale.*
6. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie.*
7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...].*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.**
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.